



TRIBUNALE DI VERONA

Sezione Esecuzioni Mobiliari di Verona

N.

R.G.E.M.

Espropriazione mobiliare presso terzi post L.80

oooooooooooooooooooo

Oggi 08/07/2021 avanti il Giudice Dott. Roberta Roberti nel procedimento promosso da

contro

Il Giudice dell'Esecuzione,

lette le note autorizzate depositate dalle parti nel fascicolo telematico inerente la procedura esecutiva;

osservato che:

parte opponente con ricorso in opposizione ex art.615 cpc ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in quanto posto in esecuzione solo a distanza di 17 anni dalla notifica del titolo e in difetto di validi atti interruttivi;

parte resistente ha contestato le avverse eccezioni e deduzioni rilevando come l'atto di intervento del 26/01/2005 depositato nella procedura esecutiva immobiliare RGE azionata nei confronti del condebitore in solido, fondato (anche) sul decreto ingiuntivo azionato nella presente procedura e definita con ordinanza del 18/05/2015, rappresenti valido atto di interruzione della prescrizione anche nei confronti dell'odierno debitore.

Orbene, richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass.Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26929 del 19/12/2014) a mente del quale "Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio"



idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita” e rammentato come, a mente dell’art.1310 cc, gli atti interruttivi della prescrizione compiuti dal creditore in confronto di un condebitore abbiano piena efficacia nei confronti degli altri, in tema di prescrizione, la Cassazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021 ha statuito ”In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.”;

facendosi applicazione dei principi che precedono, non paiono sussistere elementi a sostegno dell'eccezione di prescrizione opposta da alla luce dell'effetto interruttivo permanente da riconoscersi all'atto di intervento spiegato nella procedura esecutiva pendente nei riguardi dell'obbligato in solido e giunto a naturale definizione, seppur non fruttuosa per l'odierno creditore;

ad ulteriore supporto di tale conclusione si richiama l'insegnamento espresso dal Tribunale di Napoli III Sezione Civile 20/02/2020 “...il Tribunale ritiene dirimente il richiamo ad un recente arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass. 9.5.2019, n. 12239) ove: i) in primo luogo è stata richiamata una pregressa decisione secondo cui tra gli atti interruttivi della prescrizione viene in rilievo anche quello con cui si introduce il processo esecutivo (art. 2943 c.c., comma 1), e che a questo atto l'art. 2945 c.c., comma 2, ricollega l'effetto interruttivo permanente sino al momento in cui il procedimento coattivo stesso giunga a un risultato che possa considerarsi equipollente a ciò che la medesima norma individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Il che si verifica quando il processo di esecuzione abbia fatto conseguire al creditore procedente l'attuazione coattiva, in tutto o in parte, del suo diritto, ovvero, alternativamente, “quando la realizzazione della



pretesa esecutiva non sia conseguita per motivi diversi dall'estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l'insufficienza del ricavato delle vendite, la perdita successiva del bene assoggettato ad espropriazione e simili" (Cass., n. 4203 del 2002, pag. 17); ii) in secondo luogo ha evidenziato che "la ratio nella logica della disciplina della prescrizione, è evidente: quando penda il processo, anche esecutivo, la condotta del creditore non può dirsi inerziale e quindi significativa ai fini dei riflessi sulla persistenza del diritto; mentre, a norma dell'art. 2945 c.p.c., comma 3, quando quel processo si chiuda per mancanza d'iniziativa del creditore, che non lo coltivi come la legge impone, allora quella permanenza dell'effetto viene meno, fermo l'originario atto interruttivo che, pertanto, riprende un effetto istantaneo" e, ancora "in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945 c.p.c., comma 2, quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945 c.p.c., comma 3, l'effetto stesso resterà istantaneo".

In siffatto quadro, l'istanza di sospensione non pare fondata e dovrà essere, allo stato, disattesa. La particolarità della questione suggerisce la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione;

compensa integralmente le spese del presente sub-procedimento;

assegna il termine perentorio di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà, con decorrenza dalla definitività del presente provvedimento.

Il Giudice dell'Esecuzione Roberta Roberti

